

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE SEGRETARIATO GENERALE	
tel + 39 040 377 3746 fax + 39 040 377 3615	segretariato@regione.fvg.it segretariato@certregione.fvg.it I - 34121 Trieste, Piazza Unità d'Italia 1

Alla Direzione generale
All'Avvocatura della regione
Alla Protezione civile della regione
All'Ufficio di gabinetto
Alla Direzione centrale finanze
Alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Alla Direzione centrale cultura e sport
Alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Alla Direzione centrale infrastrutture e territorio
Alla Direzione centrale attività produttive
Alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Trasmessa via PEC

OGGETTO: *Emergenza COVID-19. DL 18/2020, art. 103. Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed estensione della validità degli atti in scadenza.*

Con riferimento all'entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto "cura Italia"), in relazione all'applicazione dell'articolo 103 del medesimo DL 18/2020, si specifica quanto segue.

1. *Sospensione dei procedimenti amministrativi*

Con l'entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto "cura Italia"), è stata disposta, all'articolo 103, comma 1, la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 di tutti i termini, ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, attivati su istanza di parte o d'ufficio, e pendenti alla data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a tale data. Successivamente l'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, (cd decreto "liquidità") ha disposto che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto legge 18/2020 è prorogato al 15 maggio 2020.

Si sottolinea inoltre che anche la Regione, con la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 <<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 >> (pubblicata sul S.O. n. 15 del BUR dell'1 aprile 2020) articolo 4, ha disposto, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 1 della stessa, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi con esplicito rinvio all'art. 103 del decreto legge 18/2020.

La sospensione opera *ex lege* e i termini inizieranno a decorrere nuovamente dal 16 maggio 2020.

Pertanto, le tempistiche procedurali definite dalla legislazione ordinaria, devono tenere conto della sospensione dei termini prevista per il periodo emergenziale indicato.

Resta ferma la possibilità di conclusione del procedimento anche prima dei termini così differiti.

2. *Silenzio significativo*

Al fine di evitare che la Pubblica amministrazione, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo, la sospensione dei termini opera anche con riguardo ai procedimenti (es. Conferenze di Servizi) o alle fasi procedurali (es. parere della Soprintendenza), pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, caratterizzate da un termine di conclusione "significativo", ovvero sia il cui spirare senza l'adozione di un provvedimento espresso produce per legge l'effetto dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza del privato (in base all'art. 103, comma 1, del d.l. n.18/2020 "Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento").

Anche in questo caso **l'effetto previsto dalla norma è automatico** e determina che:

-i termini "significativi" che hanno iniziato a decorrere prima del 23 febbraio 2020 ed in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge si arrestano e riprendono a decorrere il 16 maggio 2020;

-i termini "significativi" che iniziano a decorrere nel periodo 23 febbraio – 15 maggio 2020 prendono avvio ab origine il 16 maggio 2020.

Sul punto specifico è bene sottolineare che la norma opera indipendentemente da qualsiasi espressione di volontà da parte dei soggetti terzi e pertanto la mancata eccezione da parte di tali soggetti dell'applicazione dell'art. 103 non garantisce la

formazione del silenzio che in base alla disciplina della L. 241/90 avrebbe valore di implicito accoglimento.

3. *Effetti sugli atti amministrativi in scadenza*

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 103 stabilisce che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro **validità fino al 15 giugno 2020**.

Si ricorda inoltre che l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 5/2020, in vigore dal 1° aprile scorso, dispone che i titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia) in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per ulteriori sei mesi rispetto alle scadenze ordinarie, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.

Si ritiene opportuno che ciascuna struttura valuti attentamente anche l'eventuale necessità di rimodulare formalmente i termini dei procedimenti in corso, dandone comunicazione in modo trasparente a tutti gli interessati, in particolare per quei procedimenti nei quali convergono una pluralità di atti endoprocedimentali (ad es. le conferenze dei servizi) e il decorso dei relativi termini produce il c.d. silenzio significativo, in quanto solo il termine che tenga conto della sospensione operata dal D.L. 18/2020 produce gli effetti normativamente previsti.

Resta salva in ogni caso, la possibilità, per tutte le amministrazioni, anche se terze, di esprimersi in modo formale prima della scadenza del termine, ed anzi si sottolinea che proprio sulla scorta di quanto previsto dal secondo capoverso del primo comma dell'art. 103 del D.L. 18/2020, le pubbliche amministrazioni, seppure compatibilmente con l'esigenza di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti, **devono adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti**, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e in base a ragioni oggettive relative alla natura e all'importanza degli interessi tutelati.

Con i migliori saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Daniela Iuri
(sottoscritto digitalmente)